

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LEPIDA SPA E IL COMUNE O L'UNIONE DI COMUNI DI _____ PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE PRODUTTIVE BIANCHE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.1.1 DEL POR FESR 2014/2020

TRA

- Il Comune/Unione di Comuni di _____ con sede in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, qui rappresentato dal _____, in forza del Decreto di nomina a firma del _____, (di seguito anche solamente “Ente”);

E

- **Lepida S.p.A.**, con sede in Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna, partita IVA n. 02770891204, nella persona del Direttore Generale Ing. Gianluca Mazzini, in forza di procura notarile, Notaio Rita Merone, rep. 49.948 registrata il 9/11/2011, fascicolo 12.549, (di seguito anche solamente “LepidaSpA” o “Società”);

PREMESSO CHE

- l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, basata sulla Legge Regionale 11/2004 “Sviluppo della Società dell'Informazione regionale” e declinata nel Piano telematico dell'Emilia-Romagna, prevede specifiche azioni per l'abbattimento del digital divide e per lo sviluppo e diffusione di reti a banda ultra larga nelle aree produttive al fine di incrementarne la competitività. A questo si aggiunge la Legge Regionale 14/2014 sull'attrattività degli investimenti che prevede, in particolare, all'Articolo 15 "Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi";
- in coerenza con questi strumenti, l'Azione 2.1.1 del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 prevede di sviluppare infrastrutture di rete idonee ad abilitare l'erogazione dei servizi a 100Mbps per le aree produttive limitatamente alle aree con fallimento di mercato, individuate secondo i meccanismi ed i criteri stabiliti nel POR FESR stesso;
- obiettivo dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020 è quello di garantire al territorio regionale dell'Emilia-Romagna, ed in particolare al sistema produttivo regionale, la disponibilità dei servizi di connettività a banda ultra larga secondo quanto stabilito dagli obiettivi europei per il 2020;
- la Regione Emilia-Romagna, beneficiaria diretta per l'Azione 2.1.1, con le proprie Delibere di Giunta Regionale n. 1802 del 12/11/2015 e n. 2251 del 28/12/2015 ha individuato la propria società in house, Lepida S.p.A., quale soggetto attuatore dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020. Pertanto Lepida S.p.A. dovrà realizzare in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, che ne sarà anche la proprietaria, le infrastrutturazioni di rete a fibre ottiche per la banda ultra larga nelle aree produttive bianche, secondo il modello “ad intervento diretto” previsto e disciplinato nei regimi di Aiuto di Stato specifici dell'ambito;

- Lepida S.p.A si avvale del mercato per effettuare la realizzazione delle infrastrutture, selezionando i soggetti affidatari dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in tema di appalti pubblici;
- Lepida S.p.A. sarà il gestore e manutentore esclusivo dell'infrastruttura passiva così realizzata, alla quale potranno accedere tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati ad erogare il servizio finale alle imprese al valore economico di cessione in IRU previsto per le tratte in digital divide o secondo i listini di trasporto o di fornitura di banda previsti da Lepida S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Lepida S.p.A. è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, alla costruzione ed all'offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;
- Lepida S.p.A. è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazioni per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione;
- la Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'Azione 2.1.1, ha approvato, con la Delibera di Giunta n. 2251/2015, un invito ai Comuni e alle Unioni di Comuni a presentare manifestazioni di interesse per la candidatura di aree produttive, risultanti in "aree bianche" in esito alla Consultazione Pubblica 2015 effettuata da Infratel S.p.A., in coerenza con il punto 78 degli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato per la banda larga (2013C-25/01), per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l'abilitazione alla banda ultra larga;
- a seguito delle candidature pervenute è stata effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 e dalla suddetta Delibera di Giunta n. 2251/2015, una valutazione di merito che ha originato una graduatoria delle aree produttive risultate ammissibili all'intervento, prevedendo, tra l'altro, la possibilità che un'area possa essere eliminata dalla graduatoria, qualora non risultino soddisfatte le condizioni oggetto degli impegni che l'Ente, Comune o Unione di Comuni, si è assunto contestualmente alla candidatura dell'area, per favorirne l'infrastrutturazione di rete da parte di Lepida S.p.A.;
- l'area produttiva denominata _____, contrassegnata dal codice BUL _____ candidata dall'Ente, è risultata, sulla base delle valutazioni e delle dichiarazioni/impegni prodotti dall'Ente stesso, ammissibile agli interventi di infrastrutturazione, posizionandosi al numero _____ della graduatoria finale approvata con la Delibera di Giunta regionale n. _____ del _____.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il modello d'intervento prevede la realizzazione di una dorsale principale in fibra ottica che collegherà il punto di accesso alla rete Lepida esistente più prossimo al perimetro dell'area produttiva occupata oggetto dell'intervento (pozzetto con giunto della rete Lepida o

delle reti comunali o metropolitane nelle disponibilità dell'Ente) ad uno o più punti di concentrazione da cui partiranno i rami di distribuzione della rete - raccordo di accesso delle imprese da servire in banda ultra larga (per i dettagli progettuali si rinvia ai documenti tecnici di progetto di cui all'**Allegato A** della presente Convenzione);

- il progetto prevede la valorizzazione sia della rete pubblica a banda ultra larga della Pubblica Amministrazione (rete Lepida) già in essere, che delle infrastrutture pubbliche (asset) già presenti sul territorio: la dorsale principale ed i raccordi di accesso per le imprese sono progettati e realizzati nel rispetto della massimizzazione delle infrastrutture pubbliche esistenti e facendo ricorso a modalità rispettose e poco invasive dell'ambiente;
- l'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Codice", stabilisce che non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- il "Codice" definisce, inoltre, competenze e formalità per il rilascio delle autorizzazioni e le concessioni che deve rilasciare l'Ente proprietario, rinviando per quanto non espressamente previsto al relativo Regolamento attuativo;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del suddetto "Codice" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Regolamento", stabilisce al comma 5 dell'articolo 67 che la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una Convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario;
- in particolare, il penultimo periodo del suddetto comma 5 dell'art. 67 del Regolamento, prevede la possibilità per gli Enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del "Codice" di stipulare con l'Ente proprietario della strada Convenzioni per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale;

PRESO ATTO CHE

- l'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto l'infrastrutturazione di aree produttive con reti per la banda ultra larga, trae motivazione da un quadro di riferimento conoscitivo che sottolinea la necessità di interventi volti a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e le condizioni di accesso alla comunicazione a banda ultra larga nelle aree del Paese laddove il mercato non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci e sufficienti;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 ottobre 2013 (c.d. Decreto Scavi) - emanato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n.

221 - disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano;

- l'art. 2 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008 n. 133, stabilisce che l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice;
- è in corso da parte del Governo il recepimento della Direttiva 2014/61/UE del 15 maggio 2014 che reca misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti comunicazione elettronica ad alta velocità, e che stabilisce i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche per consentirne un uso condiviso da parte degli operatori di telecomunicazione per favorire lo sviluppo delle reti a banda ultra larga;
- in luogo delle distinte autorizzazioni/licenze/concessioni, le parti ritengono opportuno stipulare apposite Convenzioni generali impegnandosi a favorire la realizzazione della rete a banda ultra larga nel territorio dell'Ente attraverso l'utilizzo sinergico delle infrastrutture a disposizione delle parti e l'impiego di tecniche innovative che possano permettere la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

dovendo stipularsi apposita Convenzione che disciplini le modalità di reciproca interazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere per la realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna tramite Lepida S.p.A. e della manutenzione da parte di Lepida S.p.A

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

a. **Strada comunale/provinciale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione dell'Ente. Nel seguito per Strada comunale/provinciale s'intenderà anche la relativa sede stradale, il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre);

b. **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade comunali/provinciali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti;

- c. **Rete di Telecomunicazioni (TLC):** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni;
- d. **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- e. **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- f. **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni di Società in ordinario funzionamento.
- g. **Norme Tecniche:** complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori da parte di Lepida S.p.A..
- h. **Convenzione:** atto, che disciplina i rapporti tra l'Ente proponente e Lepida S.p.A. per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazioni implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade comunali/provinciali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.

ART. 2

PREMESSE ED ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
 - a. **Allegato A** - Studio di fattibilità tecnica elaborato da Lepida S.p.A.;
 - b. **Allegato B** - Prescrizioni tecniche e Tipologia di scavo.

ART. 3

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente Convenzione disciplina gli impegni di Lepida S.p.A. e dell'Ente in merito alla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica per l'abilitazione alla banda larga/ultra larga da realizzare nell'area produttiva denominata _____, contrassegnata dal codice BUL _____, situata nel territorio del Comune di _____ /dell'Unione di Comuni _____.
- 2. La presente Convenzione disciplina in particolare gli obblighi per l'Ente e Lepida S.p.A. meglio specificati ai successivi articoli 6 e 7.
- 3. Le opere e gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti nel periodo di progettazione ed esecuzione degli interventi, a totale carico della Regione Emilia-Romagna tramite Lepida S.p.A., sia sotto il profilo impiantistico che della sicurezza sul lavoro e dell'esercizio.

ART. 4

PROPRIETÀ DELLE INFRASTRUTTURE

1. La proprietà delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni per banda ultra larga realizzate in attuazione dell’Azione 2.1.1 del POR FESR 2014-2020, la cui realizzazione è regolamentata dalla presente Convenzione, è della Regione Emilia-Romagna.

ART. 5

TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Lepida S.p.A. effettuerà i sopralluoghi propedeutici allo studio del tracciato e alle scelte progettuali dell’intervento, sulla base della mappa riportata all’Allegato A. Le modalità tecniche da utilizzare saranno, in ordine di priorità, le seguenti: scavo su sterrato, no-dig e minitrincea. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

2. Il Comune si impegna, o l’Unione si impegna per i Comuni ad essa aderenti, ad autorizzare, a seguito dell’effettuazione dei sopralluoghi propedeutici di cui al precedente comma 1 del presente articolo, Lepida S.p.A. - e la ditta aggiudicataria dei lavori per conto di essa - ad adottare le tecniche di scavo a minor impatto, secondo l’ordine di priorità elencato al precedente comma.

3. Le modalità e le prescrizioni tecniche autorizzate per le diverse tipologie di scavo sono riportate nell’Allegato B.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E ONERI DI REALIZZAZIONE

1. Il Comune si impegna, o l’Unione si impegna per i Comuni ad essa aderenti, a:

- supportare il personale tecnico di Lepida S.p.A nell’effettuazione dei sopralluoghi;
- coordinare le attività dei propri uffici tecnici/degli uffici tecnici degli enti proprietari e/o degli uffici tecnici dei concessionari e incaricati al rilascio delle autorizzazioni al fine di individuare i percorsi ottimali per l’economizzazione dei costi, il riuso delle strutture esistenti per ridurre l’impatto ambientale della realizzazione dell’opera, individuando infrastrutture esistenti idonee alla posa di tubazioni per la fibra ottica o ad ospitare cavedi;
- condividere tutte le informazioni in possesso dell’Ente anche relative a beni in gestione di società pubbliche e/o concessionarie all’interno del territorio comunale, quali ad esempio la pubblica illuminazione, utili alla posa di tubazioni per la fibra nonché al censimento delle infrastrutture di pubblici servizi;
- a cedere a Lepida S.p.A. i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione di tubazioni, cavi in fibra ottica, pozzetti, armadietti e di tutto quanto necessario alla realizzazione dell’opera, a titolo non oneroso, per tutta la vita dell’infrastruttura stessa;
- a rilasciare tutti i permessi inerenti alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale effettuati da Lepida S.p.A o dall’azienda o dal personale da essa delegata entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, come previsto dalla Direttiva Europea EU/61 o, in ragione della strategicità dell’opera in tempi significativamente più brevi, pena la cancellazione dell’intervento e la relativa eliminazione dell’area dalla graduatoria;

– ad esentare Lepida S.p.A dal pagamento della tassa o concessione di occupazione del suolo pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 art. 49, lett. a), per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e altri Enti Pubblici;

– ad esentare Lepida S.p.A dal pagamento di oneri fidejussori, a qualunque titolo, in particolar modo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, in quanto Lepida S.p.A. (in-house di Regione Emilia-Romagna oltre che dell'Ente firmatario di questa convenzione) opererà tramite affidamento dei lavori secondo i principi del Codice degli appalti pubblici e provvederà a richiedere ogni necessaria garanzia fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;

2. Lepida S.p.A per contro si impegna ad effettuare la sistemazione di eventuali ripristini delle manomissioni del suolo pubblico non eseguiti a regola d'arte, riscontrati dall'Ente in un arco temporale di un anno dal ripristino definitivo.

ART. 7

ULTERIORI IMPEGNI DI LEPIDA S.P.A.

1. A Lepida S.p.A. spetterà in particolare il compito:

a. di sovrintendere alla realizzazione dell'infrastrutturazione di ogni singola area produttiva;

b. di effettuare la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, l'affidamento ed il coordinamento della realizzazione delle reti nelle aree selezionate, sia con azioni dirette che indirette **tramite operatori presenti sul mercato.**

2. Lepida S.p.A. potrà fornire agli operatori di telecomunicazioni (TLC) servizi accesi oppure servizi di fibra spenta, a seconda delle esigenze e della organizzazione del singolo operatore, mediante procedura ad evidenza pubblica, con accesso neutrale da parte di ogni operatore di Telecomunicazioni interessato.

3. Lepida S.p.A. non effettuerà il servizio finale alle Imprese residenti nell'area produttiva oggetto dell'intervento se non in caso di completa assenza di operatori di TLC intenzionati ad effettuare tale servizio, agendo nel rispetto dell'art 15 della L.R. 14/2014 e della propria carta dei servizi.

4. Lepida S.p.A. si impegna a garantire che l'erogazione dei servizi Banda Ultra Larga di base all'Impresa da parte dell'operatore di TLC abbiano un valore economico massimo, e quindi calmierato, a condizione che non vi siano o non intervengano differenti disposizioni AGCOM.

5. Lepida S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità della documentazione as-build, periodicamente aggiornata in formato conforme agli standard adottati per il Catasto Federato delle Infrastrutture.

6. Lepida S.p.A. effettuerà sia il monitoraggio che la manutenzione dell'intera infrastruttura realizzata.

ART. 8

PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE

1. Per lavori di manutenzione s'intendono tutti i casi di cui ai seguenti punti:
 - a. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
 - b. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2. Nei casi di manutenzione ordinaria, Lepida S.p.A. comunicherà all'Ente, 30 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 30 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3. Nei casi di manutenzione straordinaria, Lepida S.p.A. informerà l'Ente via PEC della necessità di intervento e provvederà ad avviare l'intervento in un tempo di due ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Nel caso di interventi sulla sede stradale a cura dell'Ente, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Lepida S.p.A., informerà Lepida S.p.A., che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio a carico dell'Ente.
5. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada si farà riferimento al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e s.m.i..

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione della infrastruttura di telecomunicazione da parte di Lepida S.p.A., nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture, saranno quelle descritte nella Convenzione per un periodo di 6 (sei) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete.
2. Per la manutenzione e la gestione, i termini decorrono dal termine della prima consegna della infrastrutturazione e si concludono dopo 20 (venti) anni.
3. A meno di rinnovo, da stipularsi entro 30 giorni dalla scadenza come stabilita ai due punti precedenti, allo scadere della Convenzione faranno fede le normali procedure seguite dall'Ente.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Foro di Bologna sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

2. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, Lepida S.p.A. non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità dei lavori.
3. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 11

CONCESSIONI PREESISTENTI ALLA CONVENZIONE

1. I singoli atti di autorizzazione rilasciati prima della presente Convenzione, saranno assoggettati ai termini e alla durata della presente Convenzione.

ART. 12

REFERENTI

1. L'Ente comunicherà a LepidaSpA i referenti entro e non oltre 30 giorni dalla firma della presente Convenzione.

ART. 13

CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto delle norme e degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

per Lepida spa

Firma digitale

Per il Comune/Unione di Comuni

Firma digitale

ALLEGATO A

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ELABORATO DA LEPIDASPA

ESEMPIO

POSIZIONE GRADUATORIA	Codice BUL	PARAMETRO X1	NOME AREA	COMUNE	PROV



ALLEGATO B

TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Lepida S.p.A. effettuerà sopralluoghi per lo studio del tracciato, propedeutici alle scelte progettuali dell'intervento.

Le modalità tecniche da utilizzare per la posa di nuovi cavidotti per fibre ottiche, laddove non siano utilizzabili infrastrutture già preesistenti, saranno, in ordine di priorità:

1. scavo su sterrato,
2. scavo a cielo chiuso no-dig
3. minitrincea.

La possibilità di utilizzare una delle tre tecniche sopra elencate verrà verificata tratta per tratta nel corso dei sopralluoghi finalizzati anche alla rilevazione di servizi già presenti e della natura del sottosuolo. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle tre soluzioni.

1. Scavo su sterrato

La tecnica dello scavo su terreno sterrato dovrà precedere la posa di un tritubo in uno scavo di larghezza pari a 40 cm ed alla profondità indicativa di 50 cm (minimo 40 cm dalla quota del piano viabile misurata dalla parte superiore delle condutture) e da definire per casi specifici. Lo scavo sarà riempito con misto cementato dosato con kg. 60/70 di cemento, per ogni metro cubo di impasto, fino alla quota di appoggio del ripristino superficiale di circa 20 cm. che sarà eseguito con materiali aventi le caratteristiche di quelli preesistenti.

2. Scavo a cielo chiuso (no-dig)

L'utilizzo di tecniche di posa "no-dig" per la costruzione di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate, ove tecnicamente possibile deve sempre essere preferito allo scavo a cielo aperto in quanto è più veloce e ha un minor impatto sulla viabilità. Inoltre la sede stradale non è compromessa dallo scavo a meno delle buche di inizio e fine tratta che saranno ripristinate a regola d'arte.

3. Tecnica della minitrincea

La minitrincea permette la posa di fino a 3 monotubi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura del manto stradale, posa dei monotubi e riempimento con miscela cementizia. Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 20 cm e fino ad un massimo di 50 cm di profondità.

Lo scavo conterrà monotubi di diametro massimo 50 mm all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi cavi per telecomunicazioni.

Il riempimento viene realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l'infrastruttura.

La tecnica della minitrincea dovrà essere realizzata di norma fuori dalla carreggiata stradale o sulla striscia bianca di fine carreggiata. Il ripristino della minitrincea dovrà essere realizzato limitatamente alla larghezza dello scavo.

In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, il ripristino dovrà essere esteso fino ad una larghezza di 1,00 metro previa fresatura.